



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

**ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE**

**Seduta del 15 aprile 1996**

**deliberazione n. 14/96**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 9/93 DEL 1.7.93 NORME E LINEE DI INTERVENTO RELATIVE AL LAGO D'IDRO".  
PROTOCOLLO D'INTESA CON ENEL S.p.A. - VARIAZIONI.  
MODIFICHE ALLA REGOLA OPERATIVA.**

**IL COMITATO ISTITUZIONALE**

**VISTA** la deliberazione n. 9/93 del 1/7/1993 dello stesso Comitato, che ha approvato le "Norme e linee di intervento relative alla regolazione del lago d'Idro" con gli allegati A ("La gestione delle acque del bacino del fiume Chiese con particolare riferimento alla regolazione del lago d'Idro"), B ("Regolamento per la gestione del lago d'Idro e dei serbatoi Alto Chiese nel periodo di sperimentazione") e C ("Schema di protocollo d'intesa con ENEL SPA"), prevedendo tra l'altro:

- un programma operativo per la gestione dell'opera di regolazione del lago d'Idro, in relazione anche al coordinamento dell'esercizio degli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese;
- la definizione delle portate minime vitali da rilasciare in corrispondenza delle derivazioni irrigue nel tratto sublacuale interessato;
- l'avvio di un'opportuna fase sperimentale dello stesso programma al fine di tarare ed affinare le indicazioni stabilite;

**VISTA** la deliberazione n. 24/94 del 12.12.1994 dello stesso Comitato, che ha disposto di modificare temporaneamente, fino alla rimozione del vincolo provvisorio sul massimo livello di m 368 s.l.m., i previsti limiti di escursione del lago, ottemperando alle indicazioni del Servizio Nazionale Dighe e che ha delegato tra l'altro il Comitato di



sperimentazione ad apportare variazioni alla prevista curva di regolazione in ordine ai livelli ed ai rilasci giornalieri;

**CONSIDERATA** la necessità di adeguare il citato Allegato B "Regolamento per la gestione del lago d'Idro e dei serbatoi Alto Chiese nel periodo di sperimentazione" con lo "Schema di protocollo d'intesa con ENEL SPA" integrando l'art. 7 e l'art. 8 del Regolamento così da renderlo conforme, nelle modalità di seguito riportate, al contenuto del protocollo d'intesa laddove si precisa che:

"Dell'invaso complessivo Alto Chiese e Lago d'Idro esistente in ogni momento, è di competenza del Lago d'Idro quella parte che si sarebbe trovata invasata in Idro in assenza dei serbatoi Alto Chiese col regime naturale degli afflussi, tenendo conto che il lago d'Idro entra in sfioro a partire dalla quota 369,25 m.s.m. e che i deflussi non siano stati superiori ai valori previsti e autorizzati.

In particolare all'inizio della stagione irrigua, l'acqua pertinente ad Idro è il volume minore fra quello che alle ore 0 del 1° Luglio necessita per il completo riempimento del Lago (quota 369,25 m.s.m.) e quello invasato nei due serbatoi Alto Chiese durante il periodo 11 aprile - 30 giugno, a condizione che i deflussi non siano stati superiori ai valori previsti e autorizzati" è da aggiungere l'espressione: **"e con i limiti di cui al precedente capoverso"**.

Al successivo capoverso: "Inoltre, alle ore 24 del 10/9 il volume invasato nei serbatoi Alto Chiese non sarà superiore a quello riscontrato alle ore 0 del precedente 1/7 decurtato del volume di mancato riempimento e del contributo supplementare effettivamente erogato," è da aggiungere: **"se necessario a garantire i rilasci previsti dalla Norma."**

**CONSIDERATO** che il Comitato di sperimentazione ha ritenuto di accogliere alcune tra le osservazioni avanzate dal Comitato Utenti, in quanto tali da non produrre scompensi alla gestione già definita dalla norma e in grado di concorrere all'ottimizzazione dei rilasci previsti da parte dei soggetti che contribuiscono all'invaso del lago d'Idro (l'ENEL), dei rilasci ai soggetti utilizzatori di valle, nonché al mantenimento per l'intera durata della sperimentazione del minimo deflusso definito per il fiume Chiese, consistenti nelle seguenti modifiche alla curva di regolazione da utilizzare nel periodo irriguo:

- introduzione nella simulazione degli afflussi meteorici anche dei livelli probabilistici al 60% e all'80%, oltre ai preesistenti 50%, 70% e 90%, nel cui ambito sviluppare le decisioni in merito ai rilasci decadali;



- modifica della quota lago a partire da cui possono essere richiesti ad ENEL i contributi integrativi stagionali dai serbatoi dell'Alto Chiese (Bissina e Boazzo) aumentando da 367.50 a 368.25 m s.l.m., lasciando inalterate le entità dei contributi stagionali stessi, che per i due nuovi livelli probabilistici sono fissati in 9 Mm<sup>3</sup> (anno 60%) e 11 Mm<sup>3</sup> (80%);
- riduzione dei livelli minimi decadali nella stagione irrigua di 20 cm nella prima decade di Luglio e di ulteriori 15 cm nella seconda, portando a 35 cm la differenza massima fra le quote minime del lago dalla seconda decade di Luglio fino alla prima di Settembre;
- riduzione del livello minimo del lago, per annate idrologiche distinte da afflussi con probabilità di superamento superiore all'80%, a partire dall'ultima decade di Agosto, sotto quota 366.00 m, fino a un minimo di 365.75 m s. l. m.m.;
- smaltimento, fra le quote 369.25 e 369.50 m s.l.m.m., del volume di laminazione secondo la portata di 40 m<sup>3</sup> /s, nelle fasi di esaurimento delle piene e comunque nelle condizioni che non implicano rischi idraulici per il lago e per il corso d'acqua a valle; tale limite non sussiste per quote lago superiori di 369.50 m;
- riduzione del fattore di regolarizzazione K', di cui alla curva di regolazione (formula 13 degli atti citati) per garantire una maggiore aderenza alla curva dei livelli minimi del lago in stagione irrigua;

**RITENUTO** che la modifica complessiva proposta è comunque da ritenersi funzionale al raggiungimento, durante il periodo di sperimentazione, degli obiettivi già indicati nella deliberazione n°9/93 del 1/7/1993 e che l'eventuale accoglimento non pregiudichi la gestione attuale delle risorse idriche del lago d'Idro e dei soggetti coinvolti, ma valorizzi la norma stessa approvata;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 20.3.96;

### **DELIBERA**

1. E' modificato il "Regolamento per la gestione del lago d'Idro e dei serbatoi Alto Chiese nel periodo di sperimentazione" e, analogamente per le parti di riferimento, lo "Schema di protocollo d'intesa con ENEL S.p.A.", parti integranti della delibera n°9/93, agli artt. 7 e 8, che sono così di seguito integrati:

*ART. 7.* "Dell'invaso complessivo Alto Chiese e Lago d'Idro esistente in ogni momento, è di competenza del Lago d'Idro quella parte che si sarebbe trovata



invasata in Idro in assenza dei serbatoi Alto Chiese col regime naturale degli afflussi, tenendo conto che il lago d'Idro entra in sfioro a partire dalla quota 369,25 m s.m e che i deflussi non siano stati superiori ai valori previsti e autorizzati.

In particolare all'inizio della stagione irrigua, l'acqua pertinente ad Idro è il volume minore fra quello che alle ore 0 del 1° Luglio necessita per il completo riempimento del Lago (quota 369,25 m s.m.) e quello invasato nei due serbatoi Alto Chiese durante il periodo 11 aprile- 30 giugno, a condizione che i deflussi non siano stati superiori ai valori previsti e autorizzati, e con i limiti di cui al precedente capoverso.

Inoltre, alle ore 24 del 10/9 il volume invasato nei serbatoi Alto Chiese non sarà superiore a quello riscontrato alle ore 0 del precedente 1/7 decurtato del volume di mancato riempimento e del contributo supplementare effettivamente erogato, se necessario a garantire i rilasci previsti dalla Norma.

*ART. 8.* Del volume invasato nei serbatoi alto Chiese devono intendersi riservati alle utilizzazioni irrigue estive, come complemento alla capacità utile del Lago d'Idro, i seguenti contributi supplementari:

- fino a 8 milioni di m' nella stagione irrigua con afflussi aventi probabilità di superamento fino al 50%;
- fino a 10 milioni di m<sup>3</sup> nella stagione irrigua con afflussi aventi probabilità di superamento dal 51 al 70%;
- fino a 12 milioni di m<sup>3</sup> nella stagione irrigua con afflussi aventi probabilità di superamento dal 71% al 90%.

Tali volumi potranno essere richiesti da valle quando il livello del pelo libero in Idro sia inferiore alla quota di 368.25 m s.l.m.m. e solo se necessari a garantire i rilasci definiti dalle norme.

2. Sono approvate, in quanto non pregiudicano il corretto svolgimento delle attività previste nella sperimentazione adottata per la regolazione del lago d'Idro, le seguenti modifiche da apportare alla regola operativa valida per il periodo irriguo 1 Luglio -10 Settembre:

- introduzione nella simulazione degli afflussi meteorici anche dei livelli probabilistici al 60% e all'80%, oltre ai preesistenti 50%, 70% e 90%, nel cui ambito sviluppare le decisioni in merito ai rilasci decadali;
- modifica della quota lago a partire da cui possono essere richiesti ad ENEL i contributi integrativi stagionali dai serbatoi dell'Alto Chiese (Bissina e Boazzo)



- aumentando da 367.50 a 368.25 m s.l.m.m., lasciando inalterate le entità dei contributi stagionali stessi, che per i due nuovi livelli probabilistici sono fissati in 9 Mm<sup>3</sup> (anno 60%) e 11 Mm<sup>3</sup> (80%);
  - riduzione dei livelli minimi decadali nella stagione irrigua di 20 cm nella prima decade di Luglio e di ulteriori 15 cm nella seconda, portando a 35 cm la differenza massima fra le quote minime del lago dalla seconda decade di Luglio fino alla prima di Settembre;
  - riduzione del livello minimo del lago, per annate idrologiche distinte da afflussi con probabilità di superamento superiore all'80%, a partire dall'ultima decade di Agosto, sotto quota 366.00 m , fino a un minimo di 365.75 m s. l. m.m.;
  - smaltimento, fra le quote 369.25 e 369.50 m s.l.m.m., del volume di laminazione secondo la portata di 40 m<sup>3</sup> /s, nelle fasi di esaurimento delle piene e comunque nelle condizioni che non implicano rischi idraulici per il lago e per il corso d'acqua a valle; tale limite non sussiste per quote lago superiori di 369.50 m;
  - riduzione del fattore di regolarizzazione K', di cui alla curva di regolazione (formula 13 degli atti citati) per garantire una maggiore aderenza alla curva dei livelli minimi del lago in stagione irrigua;
3. Di confermare, fino alla rimozione del vincolo di massimo livello di m. 368 s.l.m. imposto dal Servizio Dighe, i previsti limiti di escursione del Lago fissati con deliberazione del C.I. n. 24 del 12.12.94. In tale periodo potranno essere richiesti ad ENEL i contributi integrativi stagionali a partire da quota 367 m s.l.m..

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Roberto Passino)

*Roberto Passino*

IL PRESIDENTE  
(Ing. Paolo Baratta)

*Paolo Baratta*

